

Si può davvero considerare lavorativo il tempo necessario al dipendente per recarsi al lavoro?

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17511 del 27 luglio 2010, ha affermato che il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato lavorativo se lo spostamento è funzionale alla prestazione, il che in particolare si verifica ove il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la propria prestazione lavorativa.

Richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte, ricordiamo il quadro normativo di riferimento in tema di disciplina dell'orario di lavoro, onde svolgere alcune considerazioni in merito all'applicabilità dei suesposti principi ai lavoratori del Comparto Scuola.

L'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.L. n. 112 (conv. da L. n. 133/2008), nel riprendere la definizione dettata dalla direttiva 93/104/CE, stabilisce che per orario di lavoro deve intendersi "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 citato, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, non si considera come lavoro effettivo "il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro".

Con la circ. n. 8/2005, il Ministero del Lavoro ha sottolineato che la formulazione adottata dal D.Lgs. n. 66/2003 nel definire l'orario di lavoro risulta ampliarne la portata applicativa rispetto alla precedente normativa contenuta nel R.D. n. 1955/1923 che si basava sul concetto di "lavoro effettivo". La nuova disciplina, infatti, ha spostato l'accento sulla "messa a disposizione", in linea con l'interpretazione fornita della Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 9 settembre 2003, la quale ha ritenuto compresi nell'orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori "sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità".

Il principio della rilevanza del nesso di funzionalità tra trasporto e prestazione lavorativa è stato affermato dalla Suprema Corte facendo riferimento alla specifica ipotesi in cui, nel settore edile, i lavoratori occupati in diversi cantieri si riuniscono in un "punto di raccolta", solitamente presso la sede o il magazzino dell'azienda, al fine di usufruire dei mezzi aziendali per raggiungere un determinato cantiere.

Si tratta della stessa specifica ipotesi considerata dall'interpello n. 13 del 2 aprile 2010 del Ministero del Lavoro e già esaminato dalla Cassazione con le sentenze n. 5775 del 11 aprile 2003 e n. 5701 del 22 marzo 2004.

Con l'interpello n. 13 citato è stato precisato che ove l'accesso al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore (potendo questi recarsi in cantiere anche con mezzi propri), l'orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività presso il cantiere. Viceversa, se è richiesto al lavoratore di recarsi al "punto di raccolta" per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria o, comunque, di porsi a disposizione del datore di lavoro presso detto "punto di raccolta" entro un determinato momento (ad esempio per esigenze organizzative datoriali), è a partire da quest'ultimo che deve computarsi l'orario di lavoro.

La Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze n. 5775/2003 e n. 5701/2004 sopra citate, ha affermato che il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria – e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario – allorché sia funzionale rispetto alla prestazione e che sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.

Nelle sentenze ora citate, la giurisprudenza ha ritenuto doversi esaminare – ai fini della valutazione del nesso di funzionalità – se l'accesso ad un determinato punto di raccolta fosse o meno indispensabile e quindi connesso alla prestazione da svolgersi presso il cantiere; ovvero se il ritrovo presso un centro di raccolta corrispondesse o meno ad una esigenza organizzativa aziendale; ovvero se la possibilità da parte del lavoratore di recarsi direttamente presso il cantiere fosse o meno subordinata al consenso del datore di lavoro; ovvero se presso il punto di raccolta si trovino strumenti e/o indumenti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa; ovvero se presso il punto di raccolta (e non presso i singoli cantieri) si trovino locali che, per determinazione contrattuale, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori.

Pertanto, il principio della funzionalità alla prestazione lavorativa inerisce esclusivamente alla questione se l'orario di lavoro decorra dal momento in cui il lavoratore accede al cantiere, ovvero decorra dal diverso, antecedente momento in cui il lavoratore accede al “punto di raccolta”.

Per contro, i principi affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17511 non riguardano affatto la diversa questione della computabilità nell'orario di lavoro del tempo impiegato dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro, questione sulla quale, come detto in precedenza, normativa e giurisprudenza della Cassazione sono univoci nell'escludere il carattere lavorativo al tempo impiegato per questo tipo di trasporto.

Atteso ciò, a nostro avviso, si ritiene che il principio della funzionalità dello spostamento del lavoratore alla prestazione lavorativa non possa applicarsi, nell'ambito del Comparto Scuola, ai casi in cui, in presenza di scuole articolate su più succursali e sedi staccate, il dipendente debba recarsi da una scuola all'altra, neppure nell'ipotesi del docente che, avendo una cattedra "oraria" o a spezzoni, debba spostarsi tra più sedi di servizio.

A nostro avviso, lo spostamento tra le diverse scuole, o tra le diverse sedi di una stessa istituzione scolastica non può essere assimilato a quello dei lavoratori edili che si ritrovano ad una certa ora in un “punto di raccolta” per poi essere inviati in diversi cantieri.

Riteniamo che il tempo impiegato dal dipendente della scuola per recarsi alla sede di servizio vada inquadrato, a tutti gli effetti, nel tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro, con la conseguenza che non può essere valutato alla stregua di lavoro effettivo.

La versione integrale della sentenza n. 17511 del 27 luglio 2010 è sulla Banca Dati giuridica del sito INDIRE.